



DELIBERA
del DIRETTORE
GENERALE
Dott.ssa Maria
Beatrice STASI

COADIUVATO
dal Direttore
Amministrativo
Avv. Monica Anna
FUMAGALLI

dal Direttore
Sanitario
dott.ssa Lorella
CECCONAMI

dal Direttore
Sociosanitario
dott. Fabrizio
LIMONTA

Publicato sul sito
aziendale ATS
il giorno

31 MAG 2017

per rimanervi esposto

Il presente atto è
composto da n. 2 fogli
e 4 pagg. di allegati

n. 293 del 30 MAG. 2017

**OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI.**

Su proposta del Presidente del Comitato Unico di Garanzia

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la legge 183/2010 prevede, all'art. 21, comma 1, punto c) la costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

VISTA la Direttiva emanata in data 04.03.2011 di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", indirizzata alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RILEVATO che dal 01.01.2016, a seguito del riordino del Servizio Sociosanitario Regionale intervenuto con la Legge Regionale n. 23/15, all'Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio è subentrata l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna;

RILEVATA la necessità di costituire l'Organismo di cui trattasi presso la neo costituita Agenzia di Tutela della Salute della Montagna;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 369 del 30/12/2016 con la quale è stato costituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

DATO ATTO che il C.U.G. aziendale si è dotato di regolamento, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale redatto in ottemperanza alla citata normativa, nel quale vengono disciplinati i criteri e le procedure per il funzionamento dello stesse;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

DATO ATTO dell'attestazione del Dirigente proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;






segue delibera n. 293 del 30 MAG. 2017

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

- 
- 
- 
1. **DI APPROVARE** il Regolamento di funzionamento del “Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 2. **DI DARE ATTO**, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
 3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;
 4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
 5. **DI INCARICARE** per l’esecuzione del presente provvedimento e per la divulgazione a tutto il personale dipendente dell’Azienda il CUG.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

Il Dirigente proponente: Dott.ssa Daniela Prandi

Il Responsabile del Procedimento: Maria Marongiu



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1

Costituzione e finalità

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, nell'ambito della ATS della Montagna è costituito, con deliberazione aziendale n. 639 del 30-12-2016 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il Comitato, di seguito definito CUG, si propone di assicurare nell'ambito del lavoro pubblico parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua.

Art. 2

Composizione

IL CUG ha composizione paritetica ed e' formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, assicurando per quanto possibile la presenza paritaria di entrambi i generi. Qualora a fronte del rinnovo della RSU altre organizzazioni sindacali conseguissero una nuova rappresentanza possono nominare un nuovo rappresentante all'interno del CUG, integrando la composizione già presente e l'amministrazione procederà alla nomina di un nuovo componente per garantire la composizione paritetica.

Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'Ente.

Il Vice Presidente viene designato nella prima seduta utile fra i rappresentanti sindacali.

Il Segretario viene nominato a maggioranza tra i componenti del Comitato.

L'attività del C.U.G. è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro e l'attività è considerata ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato Unico di Garanzia ha la durata di un quadriennio; i componenti del comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Presidente ed i Componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta. I componenti nominati del corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato.

La cessazione dall'incarico avviene per:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- dimissioni volontarie;
- decadenza in caso di assenze non giustificate per almeno 3 riunioni consecutive.

Il componente cessato a qualsiasi titolo viene reintegrato dallo stesso organo che lo aveva designato entro 30 giorni.

Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Comitato che ne dà comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Art. 4

Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria da parte del Presidente, di norma almeno 4 volte all'anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e_mail almeno 10 giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 48 ore prima della data prescelta.

Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno.

Art. 6

Validità della seduta

Il Comitato può validamente assumere decisioni quanto sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni devono essere verbalizzate a cura del Segretario del Comitato.

I componenti possono far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario che provvede all'archiviazione.

Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni anche soggetti esterni all'Amministrazione in qualità di esperti su specifiche tematiche pertinenti all'attività del CUG. Gli esperti svolgono funzione consultiva e non hanno diritto di voto.

Art. 7**Comunicazione istituzionale**

Il Comitato predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione da trasmettere all'Amministrazione sull'attività svolta, sui risultati delle iniziative assunte e sulla situazione del personale riferita all'anno precedente. Alla prima riunione annuale in cui viene formalizzata la relazione viene invitato a partecipare il Direttore Generale o suo delegato.

Tale relazione tiene conto:

- dei dati e delle informazioni forniti dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- della relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della Direttiva 23/05/2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione annuale viene pubblicata sul sito aziendale.

Al CUG è riservato un apposito spazio sul sito dell'Agenzia, nonché un indirizzo di posta dedicato.

Art. 8**Obbligo riservatezza**

Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003; Codice etico e Codice comportamentale vigenti).

Art. 9**Compiti del comitato**

Al Comitato sono attribuiti i compiti propositivi, consultivi e di verifica sotto specificati.

Il Comitato ha funzioni propositive su :

- o formulazione piani di azione positive a favore dei lavoratori e individuazione delle misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti all' art. 1;
- o promozione e potenziamento delle iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata-lavoro e quanto necessario a garantire la diffusione della cultura delle pari opportunità mediante indagini conoscitive analisi, report, ricerche;
- o realizzazione di iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi comprese le molestie sessuali;
- o promozione di indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo ed individuazione di misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i Dipendenti dell'Ente.

Il Comitato ha funzioni consultive mediante la formulazione di pareri preventivi alla Direzione Strategica su materie di particolare rilevanza per la condizione del personale quali:

- o accesso e progressione di carriera;
- o attribuzione incarichi e responsabilità mansioni;
- o piani formazione del personale;
- o orari di lavoro e forme di lavoro flessibile;
- o criteri di valutazione;
- o salute sicurezza e igiene sul lavoro;
- o temi di propria competenza ai fini della contrattazione decentrata integrativa.

Il Comitato ha funzioni di verifica su :

- risultati delle azioni positive e dei progetti attuati;
- assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera nella sicurezza del lavoro.

Il Comitato qualora ne ricorrano le condizioni chiederà all'Ente la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività dello stesso.

Art. 10

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Presidente individua tra i componenti del CUG, un referente per ognuno dei 3 ambiti dell'ATS.

Art. 11

Rapporti con altri organismi

Per la realizzazione delle attività di competenza, il CUG si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità.

Art. 12

Rapporti tra comitato e contrattazione decentrata

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Amministrazione e OO.SS.

Art. 13

Approvazione e modifica regolamento

Per l'approvazione e modifica del regolamento è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti (quorum strutturale) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale). A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Web dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.